

# REGOLAMENTO

pel servizio dei Convoglj militari al seguito dei Corpi  
e Distaccamenti di Truppe.

## ART. I.

COL primo di aprile 1807 i Corpi sanno incaricati di provvedere alle somministrazioni dei Convoglj militari pel trasporto al loro seguito dei Militari convalescenti o sciancati, degli effetti di un uso giornaliero.

## II.

I trasporti, ai quali i Corpi intieri o distaccamenti hanno diritto, non potranno eccedere le proporzioni seguenti:

*Indicazione della quantità dei trasporti per i Corpi,  
e per i Distaccamenti.*

Reggimenti di Truppe a piedi di 4 Battaglioni	8 carri a 4 bestie
idem di 3 idem	6 idem
idem di 2 idem	4 idem
Battaglioni viaggiando separatamente colla Cassa e colle Carte del Reggimento	3 idem 1 a 2 bestie 2 a 4 idem
Compagnia franca amministrantesi da sè	1 » a 3 »
idem de' Veterani	1 » a 3 »
Reggimento di Truppa a cavallo	2 » a 4 »
Squadroni	1 » a 3 »
Artiglieria a cavallo, compresi il Treo	2 » a 3 »

*Distaccamenti di Truppe a piedi ed a cavallo.*

Dai 25 a 75 uomini	1 idem a 1 bestia
Dai 75 a 150 »	1 » a 2 »
Dai 150 a 300 »	1 » a 3 »
Dai 300 a 500 »	1 » a 4 »
Dai 500 al di più »	1 » a 2 » 1 » a 4 »

## III.

Le somministrazioni dei trasporti accordati a ciascun Corpo, Battaglione, Squadroni o Distaccamento saranno destinate, metà al trasporto dei Sott' Ufficiali e Soldati fuori di stato di viaggiare a piedi, e metà al trasporto della Cassa, delle Carte e degli effetti d' uso giornaliero,



cioè Valigie d' Ufficiali ( il peso delle quali non potrà eccedere 36 libbre di 12 onces ) Sacchi ed armi de' Sott' Ufficiali e Soldati convalescenti o sciancati, ed arnesi di cavalli lasciati ammalati per istrada. Nulladimeno il Carro a e bestie accordato ai Battaglioni in marcia colla Cassa ec. servirà ecialmente al trasporto della Cassa e delle Carte.

Il Carro accordato alle Compagnie franche ed ai Veterani, ai quali non è dovuto il trasporto diretto, dovrà servire al trasporto di tutti gli effetti e dei convalescenti.

V.

Saranno pagati per giorno di marcia pei trasporti dovuti ai Corpi dietro la fissazione stabilita all' art. 2 sopra tutte le strade indistintamente i prezzi seguenti :

Per ciascun carro a 4 bestie Lir. 18 00 italiane

» a 3 » » 13 50 »

» a 2 » » 10 50 »

» a 1 » » 5 50 »

Per ogni cavallo da tiro » 4 50 »

V.

Quando i corpi saranno provveduti di carri, e che non avranno dei cavalli, sarà loro somministrato, dietro richiesta, quel numero di cavalli da tiro, cui hanno diritto secondo la fissazione portata dall' art. 2.

Per le somministrazioni di questa natura, non è accordato ai corpi che il prezzo stabilito dall' articolo precedente per ogni cavallo da tiro.

Allorchè i corpi saranno provvisti di carri e cavalli da tiro, questi carri e cavalli verranno dedotti dal numero da accordarsi a tenore del predetto art. 2.

I.

All' epoca della Rassegna generale della contabilità d' ogni Corpo o Distaccamento amministrantesi da sè, sarà cura del Consiglio d' Amministrazione del Corpo o del Capo del Distaccamento, di stabilire un Riassunto dei trasporti che saranno fatti ad esso accordati pel tempo contemplato dalla Rassegna generale. Tale Riassunto, appoggiato da documenti giustificativi, sarà rimesso al Sott-Ispettore, il quale previa verifica ne comprenderà l' ammontare a piedi della detta Rassegna generale mediante un articolo apposito e separato.

II.

I Corpi faranno sul loro assegno generale le anticipazioni necessarie per le spese di trasporti; dipendentemente da ciò, le somme che essi riceveranno per questo servizio saranno incorporate nel suddetto assegno di cui faranno parte in articolo distinto e separato, tanto riguardo all' introito che all' uscita.



## VII

Allorquando i Corpi non avranno cavalli, nè carri pel servizio dei trasporti, dovranno procurarsene mediante accordi particolari.

Tuttavia quando i Corpi e Distaccamenti non avessero potuto farne seguire la somministrazione col mezzo d'ordini particolari, i carri e cavalli necessarij verranno loro forniti dal Podestà, dietro domanda in iscritto del Comandante del Corpo o Distaccamento.

Le somministrazioni saranno sempre date in mano della parte che le ha fatte prima della partenza dal luogo di stazione, ove esse sono state eseguite, cioè quelle fatte per accordi particolari al prezzo convenuto fra le parti; e quelle se fatte per ordine o requisizione del Podestà al prezzo stabilito dall'art. IV del presente Regolamento.

Tanto nell'uno, che nell'altro caso Corpo o Distaccamento dovrà sempre riportare dichiarazione del Podestà del seguito pagamento.

## IX

I Corpi non potranno sotto verun pretesto requisire al loro seguito un maggiore numero di carri di quello determinato dall'art. II, nè obbligare i Conducenti a caricare di più del peso che sarà fissato qui appresso. Egli è loro egualmente proibito di forzarli a raddoppiare la tappa.

## X.

Il *maximum* del peso da portarsi sopra ogni carro requisito è fissato come segue, cioè:

Pel carro a quattro bestie, circa { 3000 libbre di 12 once nell'Estate  
2300 » nell'Inverno  
ovvero dodici in quattordici uomini

Pel carro a tre bestie, circa { 2200 libbre di 12 once nell'Estate { 10 da 9 a 11  
840 » nell'Inverno { uomini

Pel carro a due bestie, circa { 1600 » nell'Estate { 10 da 6 a 8  
1380 » nell'Inverno { *idem*

Pel carro ad una bestia, circa { 800 » nell'Estate { 10 da 3 a 5  
750 » nell'Inverno { *idem*

## XI.

In verun caso non potranno essere accordati nè Cavalli, nè Vetture pel trasporto degli Ufficiali: allorquando se ne procurassero con particolare accordo, la spesa deve essere loro carico, e sarà pagata prima della partenza.

## XII.

Nel caso in cui le sopra descritte disposizioni dessero luogo a discussione fra le parti contraenti, dovranno queste conformarsi alla decisione del Commissario di Guerra, o del Sotto Prefetto, o del Podestà, salvo l'ulteriore ricorso che le parti credessero di fare al Ministro della Guerra. Ritenuto però, che i Corpi o Distaccamenti non pos-



sono rifiutare di sottomettersi prosoramente alle decisioni del Commissario di Guerra od Autorità

## XII

Il carreggio non essendo stato fin' onegolarmente stabilito nell' estensione di tutto il Regno, l' Impresade' trasporti diretti continuerà ad eseguire le somministrazioni sul portato dal di lui Contratto del 21 novembre 1806, obbligatorio so il Ministro della Guerra.

Nulla viene egualmente per ora ovato relativamente al trasporto dei Sott' Ufficiali, e Soldati vianti isolatamente e che saranno riconosciuti aver diritto ad essere sportati a Cavallo o sul Carro per causa d' infermità o ferità;

Resta a questo riguardo in vigore ilegolamento 20 ottobre 1804.

Dal Palazzo Reale di Milano il 27 febbrajo 1807.

## EUGENIO NPOLEONE.

Per il Vice-Re,

*Consigliere Segretario di Stato,*

L. VACCARI.